

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 verbale prot. n. 4401 (1-7-2) del 12.09.2019

Oggetto: Adozione variante non sostanziale al PRGC n. 14 relativa a modifiche normative dell'art. 39 ed alla TAB. 2bis sottozone Eb.

L'anno duemiladiciannove ed il giorno dodici mese di settembre alle ore venti e minuti trentacinque nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Perrin Daniel	Consigliere	x		
Machet Valeria	Consigliere	x		
Perrin Stefano	Consigliere	x		
Perrin Aline	Consigliere		x	
Corgnier Elena	Consigliere	x		
Gyppez Roberta	Consigliere	x		
Vesan Elena Martina	Consigliere	x		
Engaz Lorena	Consigliere	x		
Perrin Livio	Consigliere		x	
Machet Cristina	Consigliere	x		
Chatillard Sophie	Consigliere		x	

Totale Presenti: 8

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 22:05 del medesimo giorno.

Oggetto: Adozione variante non sostanziale al PRGC n. 14 relativa a modifiche normative dell'art. 39 ed alla TAB. 2bis sottozone Eb.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RILEVATO che questa Amministrazione Comunale intende modificare la disciplina urbanistica ed edilizia sul territorio comunale come da relazione illustrativa allegata, prevedendo: 1- modifica dell'art. 39 (aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche), 2- modifica alla TAB. 2 bis delle sottozone Eb;

ESAMINATA la relazione prot. com. n. 4182/2019 predisposta dall'Arch. Edy FRANCESCONI, ed i pareri prot. com. n. 3668/2019 della Soprintendenza dei Beni culturali (sospensione iter pratica), prot. com. n. 3898/2019 Dipartimento Ambiente (non assoggettabilità a procedura di VAS) e prot. com. 4143/2019 della Soprintendenza dei Beni Culturali (parere favorevole);

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 59 della L.R. n. 45/1995 così come modificata dalla L.R. n. 17/1996: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad adottare la variante non sostanziale al PRG spetta al Consiglio Comunale. Quindi la L.R. 6 aprile 1998, n. 11 con le s.m.i. contiene la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta ed in particolare l'art. 16 disciplina le *“Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione della varianti non sostanziali al PRG”*: tali disposizioni vengono rispettate. Relativamente alla proposta di adozione della variante non sostanziale al PRGC si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

ACQUISITI i pareri in materia di regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO di procedere all'adozione della documentazione relativa alla variante non sostanziale al PRGC;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Daniel PERRIN introduce il punto all'ordine del giorno, quindi cede la parola alla Vice-Sindaca Valeria MACHET che illustra nei dettagli la variante, sottolineando che si tratta solo di uno dei passaggi necessari per arrivare alla realizzazione dell'intervento nel domaine skiable. La Consigliera Lorena ENGAZ chiede allora a che punto è l'iter. L'Assessore Stefano PERRIN comunica allora che lo studio preliminare venne trasmesso alla Cervino spa la quale procedette alla predisposizione della progettazione che si pensava esente da procedura di VIA. In seguito a recente sentenza della Corte costituzionale è emerso che la variante al PRGC avrebbe dovuto forse essere sottoposta a procedura di VAS. La Regione ha successivamente fatto pervenire un provvedimento con il quale veniva esclusa la necessità di tale procedura; sono stati dalla Cervino spa anche cambiati i progettisti ed è stata completata la documentazione. In generale sono emerse parecchie problematiche che hanno portato all'elaborazione di ulteriori analisi e studi. Ora si darà corso alla progettazione esecutiva cui seguirà l'appalto europeo per la realizzazione delle opere, prevista quest'ultima per la primavera del 2020, il che consentirà di usufruire dell'infrastruttura nella stagione invernale 2020-2021, come inizialmente previsto. La Consigliera Lorena ENGAZ chiede quindi quali siano i costi definitivi previsti. L'Assessore Stefano PERRIN risponde che le opere costeranno circa 1 milione e mezzo di Euro, di cui un milione proveniente dall'Amministrazione regionale e mezzo milione messo a disposizione dalla Cervino spa. Al termine il Consiglio procede quindi alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	8
FAVOREVOLI	8
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE** anche a tal fine la variante non sostanziale n. 14 al PRGC che modifica la disciplina urbanistica ed edilizia sul territorio comunale come da relazione illustrativa allegata, prevedendo: 1- modifica dell'art. 39 (aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche), 2- modifica alla TAB. 2 bis delle sottozone Eb;
2. **DI DARE ATTO** che, come specificato in relazione, i contenuti della variante non sostanziale sono da sottoporre a concertazione con le strutture regionali competenti in materia di salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio in quanto interessano beni tutelati di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
3. **DI DARE ATTO** che le modificazioni introdotte, come specificato in relazione, sono conformi alle norme per i Sistemi ambientali e per i settori del Piano Territoriale Paesistico PTP, approvato con Legge Regionale 04 giugno 1998, n. 13;
4. **DI DISPORRE** l'informazione di legge.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COMUNE DI
TORGNON**

**VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 14
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AGOSTO 2019

ARCH. EDY FRANCESCONI

1. Premessa

Il sottoscritto Arch. Edy FRANCESCONI ha redatto la seguente relazione di accompagnamento alla Variante non sostanziale n° 14 del Comune di Torgnon.

La presente Variante consiste in due modifiche normative riguardanti:

1. modifica dell'art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche);
2. modifica alla TAB. 2 bis delle sottozone Eb.

Attualmente il Comune di Torgnon è dotato di Piano Regolatore Comunale (P.R.G.C.), adottato dal Consiglio comunale in data 23.03.1976 con Delibera n. 5, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 6508 del 24.12.1980.

Lo strumento urbanistico è stato adeguato alle leggi regionali 04.06.1998 n. 13 "Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta" (P.T.P.) e 06.04.1998 n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, mediante Variante sostanziale generale approvata dal Consiglio Comunale di Torgnon in data 15.09.2015, con delibera n. 55, che ha accolto integralmente le proposte di modificazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1171 del 07.08.2015.

2. Descrizione delle scelte e motivazioni

Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante non sostanziale e relativa motivazione

La presente variante non sostanziale al PRGC di Torgnon è diretta a rivedere un articolo e una tabella delle NTA vigenti, con la finalità di permettere alcune opere finalizzate alle attività ammesse nel comprensorio sciistico comunale.

Più precisamente la Variante non sostanziale riguarda due modifiche puntuali alle NTA, in particolare all'Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche) e alla TAB. 2bis – Eb, come di seguito dettagliato:

ART. 39

La Variante aggiunge il comma 3 al suddetto articolo come di seguito riportato:

3. Con riferimento all'intero territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Titolo II, Capo I (Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali), Capo IV e Capo V (interventi negli ambiti inedificabili), al fine di garantire il funzionamento degli impianti e delle attrezzature consentiti sull'intero comprensorio sciistico sono ammessi, in interrato, i seguenti interventi

- a. *la realizzazione di reti idriche;*
- b. *la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica."*

La modifica normativa intende permettere la realizzazione di reti interrate idriche ed elettriche, sull'intero territorio comunale, esclusivamente a servizio degli impianti e delle attrezzature ammesse nel comprensorio sciistico.

La scelta di limitare la possibilità di realizzazione a reti interrate, se di per sé è naturale per le condotte

idriche, non lo è per gli elettrodotti, ma nasce dalla volontà di minimizzare l'impatto di tali infrastrutture sul paesaggio.

TAB. 2 bis – Eb

La Variante inserisce tra gli usi ed attività di cui all'Art. 10 *le attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero di tipo I4* limitatamente *“alla sola sottozona Eb3 e finalizzata alla realizzazione di un bacino idrico di accumulo, con i relativi impianti, funzionale al sistema di innevamento programmato, a servizio del comprensorio sciistico, e per utilizzo irriguo salvo diverse prescrizioni relative al paesaggio e ai beni culturali di cui al Capo I del Titolo II delle NTA”*.

Ai sensi del comma 12 dell'Art. 10 delle NTA l'uso e l'attività I4 è così definita: *“impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali”*.

Come richiesto dall'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali si è apportata al paragrafo “modalità di intervento” l'aggiunta tra le limitazioni quelle previste al Capo I. Sono inoltre modificate e integrate le note al paragrafo “altre prescrizioni” come di seguito riportato:

“Ogni intervento riguardante le cotiche prato-pascolive dovrà sottostare alle seguenti condizioni:

- *dovrà essere preliminarmente eseguito lo scotico del terreno fertile delle aree oggetto di scavo, con il suo accantonamento e conservazione per il successivo riutilizzo;*
- *nella sistemazione finale delle terre da scavo si dovranno adottare le migliori soluzioni tecniche-agronomiche al fine di garantire il ripristino totale dell'attitudine produttiva dei terreni interessati;*
- *il miscuglio impiegato per la risemina delle zone oggetto di movimento terra dovrà essere specificamente studiato e formulato in funzione delle condizioni pedo-climatiche del sito e della destinazione produttiva dei prato-pascoli.”*

e

- **Eb3** – *è ammessa per l'intera sottozona la riqualificazione del pascolo assicurando l'integrità degli edifici classificati monumento e/o documento e delle loro aree di pertinenza mentre per i fabbricati è ammessa la riqualificazione esclusivamente per gli edifici di Betsoloz, Trochaney e La Nouva de Trochaney.*

La modifica normativa intende permettere la realizzazione di un bacino idrico nella sottozona **Eb3 (Grandes Montagnes destra orografica Torrent Petit Monde)** finalizzato all'alimentazione dell'innevamento artificiale a servizio del comprensorio sciistico del Comune di Torgnon.

Tale bacino fungerà da accumulo primario di acqua che attraverso il Ru de Verrayes confluirà nel bacino esistente in località Champtorné, già utilizzato per l'innevamento artificiale, ma di capacità ridotte e non sufficienti a soddisfare le attuali esigenze della stazione sciistica.

Si sottolinea, inoltre, che il bacino di accumulo è già stato oggetto di progettazione definitiva e di presentazione agli uffici regionali competenti dello studio di impatto ambientale.

Entrambe le modifiche si giustificano per l'esigenza di potenziare l'innevamento artificiale del comprensorio sciistico del Comune di Torgnon, fattore indispensabile per garantire la funzionalità della stazione, in considerazione delle mutate condizioni di innevamento naturale.

L'Amministrazione ritiene necessarie queste modifiche in quanto il mantenimento del comprensorio sciistico è obiettivo primario e imprescindibile per le politiche turistiche del Comune di Torgnon.

La Variante non modifica le carte prescrittive di PRGC e non impone vincoli di tipo espropriativo.

Confronto tra le scelte della variante e le Norme per parti di territorio del PTP

Il confronto tra le scelte della Variante e le Norme per parti di territorio è stato svolto sulla base della "Carta di assetto del territorio e dell'uso turistico" distinguendo tra modifica all'Art. 39 NTA e modifica alla TAB. 2bis – sottozone Eb.

In particolare la modifica all'art. 39 permette la realizzazione di reti interrato su tutto il territorio comunale, limitatamente a scopi legati alle attività del comprensorio sciistico, quindi potenzialmente in tutti i sistemi ambientali presenti che sono i seguenti:

- AM - sistema delle aree naturali: sottosistemi dell'alta montagna;
- AN – sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali;
- PA – sistema dei pascoli;
- BO – sistema boschivo;
- SI – sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato;
- SI – sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico.

Ai sensi dell'art. 11 delle Norme di Attuazione del PTP, nel **sistema delle aree naturali** - sottosistemi dell'alta montagna (AM) e delle altre aree naturali (AN), sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) e di trasformazione (TR1 e TR2) per usi e attività di tipo S3 (attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti e servizi, o apposite infrastrutture) limitatamente allo sci alpino.

Si ritiene che la realizzazione di reti interrato possano essere considerate interventi di riqualificazione e/o di trasformazione legati alla attività del comprensorio sciistico e quindi coerenti con il sistema ambientale.

Ai sensi dell'art. 12 delle Norme di Attuazione del PTP, nel **sistema dei pascoli (PA)**, sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) e di trasformazione (TR1 e TR2) per usi e attività di tipo S3 limitatamente allo sci alpino e nordico.

Anche in questo sistema ambientale c'è coerenza con la norma proposta.

Ai sensi dell'art. 13 delle Norme di Attuazione del PTP, nel **sistema boschivo (BO)**, sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) e di trasformazione (TR1 e TR2) per usi e attività di tipo S3 limitatamente allo sci alpino e nordico.

Anche in questo sistema ambientale c'è coerenza con la norma proposta.

Ai sensi dell'art. 15 delle Norme di Attuazione del PTP, nel sistema insediativo tradizionale: **sottosistema a sviluppo integrato (SI)**, sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) per usi ed attività di tipo S (usi ed attività di tipo specialistico di rilievo non locale, orientati a scopi speciali) nelle quali sono ricompre anche le attività di tipo S3.

Anche per questo sistema ambientale si ritiene che la realizzazione di reti interrato sia coerente.

Ai sensi dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del PTP, nel sistema insediativo tradizionale: **sottosistema a**

sviluppo turistico (SI), sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) e di trasformazione (TR1 E TR2) per usi ed attività di tipo S3.

Anche per questo sistema ambientale si ritiene che la realizzazione di reti interrato sia coerente.

La modifica alla **TAB 2bis - sottozone Eb**, permette la realizzazione di un bacino artificiale di accumulo idrico a servizio del comprensorio sciistico, finalizzato all'approvvigionamento del sistema di innevamento artificiale esistente. La modifica permette tale intervento nella sottozona Eb3, ricompresa interamente nel sistema dei pascoli (PA).

Come già riportato l'art. 12 delle Norme di Attuazione del PTP ammette, in tale sistema ambientale, interventi di trasformazione (TR1) per usi ed attività di tipo S3 limitatamente alle attività ed alle attrezzature per lo sci alpino e nordico.

Si ritiene che la possibilità di realizzare un bacino di accumulo, intervento volto al potenziamento e al completamento di usi in atto (innnevamento artificiale) sia coerente con il sistema ambientale.

Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP

I settori considerati dal PTP sono oggetto del Titolo III NAPTP e riguardano: trasporti; progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune; infrastrutture; servizi; abitazioni; industria e artigianato; aree e insediamenti agricoli; stazioni e località turistiche; mete e circuiti turistici; attrezzature e servizi per il turismo; tutela del paesaggio sensibile; pascoli; boschi e foreste; difesa del suolo; attività estrattive; fasce fluviali e risorse idriche; agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; beni culturali isolati; siti di specifico interesse naturalistico; parchi e aree di valorizzazione naturalistica; aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Sono di seguito considerati i settori interessati in relazione alle scelte operate dalla variante non sostanziale al PRGC.

All'Art. 22 "Infrastrutture" delle NA del PTP è prescritto che si deve perseguire ... il progressivo interrimento delle linee di distribuzione, nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico nonché nelle aree, nei percorsi e nei punti panoramici, con priorità per gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; la sistemazione di dette linee, nelle aree urbane, in cunicoli ispezionabili; l'interrimento delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica o la loro rilocalizzazione in posizioni visivamente defilate; ... determinazioni progettuali e modalità esecutive dirette ad assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisoriale;

Le indicazioni normative inserite nella Variante appaiono coerenti con questi principi.

Le modifiche normative appaiono altresì conformi con le norme per settori di cui all'art. 27 "Stazioni e località turistiche" e all'art. 29 "Attrezzature e servizi per il turismo".

Per quanto riguarda specificatamente la modifica all'art. 39, prevedendo la possibilità di realizzazione in tutto il territorio comunale, gli interventi possono essere ricompresi in boschi e foreste (art. 32), in terreni sedi di frane e in terreni a rischio di valanghe e slavine (art. 33), in terreni a rischio di inondazione (art. 35), in siti di specifico interesse naturalistico (art. 38), in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico (art. 40).

Confronto con le prescrizioni cogenti e prevalenti delle NA del PTP

Art. 20 (Trasporti) comma 9.

La variante proposta non riguarda trasporti.

Art. 21 (Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune) comma 1, lettera b).

La variante proposta non interessa strade o impianti a fune.

Art. 25 (Industria e artigianato) comma 7.

La variante proposta non risulta interessare attività di industria e artigianato.

Art. 26 (Aree ed insediamenti agricoli) comma 6.

La variante proposta non interessa interventi agricoli comportanti trasformazioni sostanziali del paesaggio agrario tradizionale.

Art. 29 (Attrezzature e servizi per il turismo) comma 6.

La variante proposta non interessa le strutture ricettive.

Art. 32 (Boschi e foreste) comma 7.

La variante proposta non riguarda infrastrutture stradali.

Art. 33 (Difesa del suolo) commi 1, 3 e 4.

La variante proposta all'art. 39 specifica che sono fatte salve le prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili.

Anche l'intervento ammissibile nella sottozona Eb3 dovrà essere coerente con la normativa vigente per i terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine e per i terreni soggette a frana o soggetti a inondazioni.

Art. 34 (Attività estrattiva) commi 3 e 5.

La variante proposta non interessa attività estrattiva.

Art. 35 (Fasce fluviali e risorse idriche) commi 1, 2, 5 e 9.

Eventuali interventi interessanti terreni a rischio di inondazione dovranno essere coerenti con la specifica normativa vigente.

Nel territorio comunale non è presente il sistema ambientale fluviale.

Qualora le opere interessino le aree di salvaguardia di pozzi, punti di presa e sorgenti di acque destinate al consumo umano, esse dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. 37 (Beni culturali isolati) comma 3

La variante proposta non incide sui vincoli imposti da eventuali limiti agli interventi edilizi su beni culturali.

Art. 38 (Siti di specifico interesse naturalistico) commi 1, 2, 3 e 4

La variante all'art. 39 NTA permette la realizzazione di reti interrato in tutto il territorio comunale, in tal senso, potrebbero riguardare anche siti di specifico interesse naturalistico. Qualora questo si verificasse dovranno essere attuate tutte le procedure di legge (Valutazione di incidenza, autorizzazioni) per garantirne la conservazione e la salvaguardia.

La sottozona Eb3, oggetto di variante normativa, non rientra in tali ambiti.

Art. 40 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico) comma 1, 2 e 3

La variante all'art. 39 NTA permette la realizzazione di reti interrato in tutto il territorio comunale, in tal senso, potrebbero riguardare anche siti di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. Qualora questo si verificasse dovranno essere attuate tutte le procedure di legge per garantirne la conservazione e la salvaguardia.

La sottozona Eb3, oggetto di variante normativa, non rientra in tali ambiti.

Confronto tra le scelte della variante e le disposizioni della L.R. 11/98

In considerazione del suo contenuto, la variante si configura come “variante non sostanziale” al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 06.04.1998 n, 11 e smi.

La Variante non sostanziale, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 12bis, c. 4, e 16, c. 1, della L.R. 5/2018, che le escludevano dalla verifica di assoggettabilità a VAS, dovrà al contrario essere soggetta a tale procedura.

Coerenza con le disposizioni della L.R. 11/1998

Art. 22 (Zone territoriali)


La variante non modifica alcuna zona territoriale del vigente P.R.G.C.

Art. 33 (Aree boscate)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La variante di cui all'art. 39 NTA di PRGC fa salve le disposizioni di cui agli ambiti inedificabili così come definiti dalla L.R. 11/1998.

Anche l'intervento ammesso dalla modifica alla TAB 2bis – sottozona Eb, nella sottozona Eb3, nella quale sono presenti alcune aree boscate, dovrà essere conforme alla specifica normativa vigente.




Art. 34 (Zone umide e laghi)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La variante di cui all'art. 39 NTA di PRGC fa salve le disposizioni di cui agli ambiti inedificabili così come definiti dalla L.R. 11/1998.

Anche l'intervento ammesso dalla modifica alla TAB 2bis – sottozona Eb, nella sottozona Eb3, dove è presente solo una fascia di rispetto, dovrà essere conforme alla specifica normativa vigente.




Art. 35 (Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La variante di cui all'art. 39 NTA di PRGC fa salve le disposizioni di cui agli ambiti inedificabili così come definiti dalla L.R. 11/1998.

Anche l'intervento ammesso dalla modifica alla TAB 2bis – sottozona Eb, nella sottozona Eb3, dovrà essere conforme alla specifica normativa vigente.




Art. 36 (Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La variante di cui all'art. 39 NTA di PRGC fa salve le disposizioni di cui agli ambiti inedificabili così come definiti dalla L.R. 11/1998.

Anche l'intervento ammesso dalla modifica alla TAB 2bis – sottozona Eb, nella sottozona Eb3, dovrà essere conforme alla specifica normativa vigente.




Art. 37 (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine relativa disciplina d'uso)

La variante non modifica la cartografia di cui al suddetto ambito.

La variante di cui all'art. 39 NTA di PRGC fa salve le disposizioni di cui agli ambiti inedificabili così come definiti dalla L.R. 11/1998.

Anche l'intervento ammesso dalla modifica alla TAB 2bis – sottozona Eb, nella sottozona Eb3, dovrà essere conforme alla specifica normativa vigente.



Art. 42 (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano).

La variante proposta non modifica i vincoli imposti da eventuali fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano.

Le reti interrante ammissibili dalla variante all'Art. 39 NTA di PRGC potrebbero avere delle interferenze con tali fasce che dovranno essere analizzate e risolte in sede di progettazione delle opere stesse.

Nella sottozona Eb3 non sono presenti fasce di tutela.

Confronto tra le scelte della variante ed il quadro urbanistico vigente

La presente variante non sostanziale non modifica il quadro urbanistico vigente.

La variante non sostanziale al PRGC vigente prevede quanto di seguito descritto.

ART. 39

La Variante aggiunge il comma 3 al suddetto articolo come di seguito riportato:

“3. Con riferimento all’intero territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Titolo II, Capo I (Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali), Capo IV e Capo V (interventi negli ambiti inedificabili), al fine di garantire il funzionamento degli impianti e delle attrezzature consentiti sull’intero comprensorio sciistico sono ammessi, in interrato, i seguenti interventi:

- a. la realizzazione di reti idriche;*
- b. la costruzione e l’esercizio di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica.”*

TAB. 2 bis – Eb

La Variante inserisce tra gli usi ed attività di cui all’Art. 10 le attività sportive, ricreative e per l’impiego del tempo libero di **tipo I4** limitatamente *“alla sola sottozona Eb3 e finalizzata alla realizzazione di un bacino idrico di accumulo, con i relativi impianti, funzionale al sistema di innevamento programmato, a servizio del comprensorio sciistico, e per utilizzo irriguo salvo diverse prescrizioni relative al paesaggio e ai beni culturali di cui al Capo I del Titolo II delle NTA”*.

Ai sensi del comma 12 dell’Art. 10 delle NTA l’uso e l’attività **I4** è così definita: *“impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali”*.

In modalità di intervento vengono aggiunte tra le limitazioni anche quelle previste al Capo I.

In altre prescrizioni vengono aggiunti:

“Ogni intervento riguardante le cotiche prato-pascolive dovrà sottostare alle seguenti condizioni:

- dovrà essere preliminarmente eseguito lo scotico del terreno fertile delle aree oggetto di scavo, con il suo accantonamento e conservazione per il successivo riutilizzo;*
- nella sistemazione finale delle terre da scavo si dovranno adottare le migliori soluzioni tecniche-agronomiche al fine di garantire il ripristino totale dell’attitudine produttiva dei terreni interessati;*
- il miscuglio impiegato per la risemina delle zone oggetto di movimento terra dovrà essere specificamente studiato e formulato in funzione delle condizioni pedo-climatiche del sito e della destinazione produttiva dei prato-pascoli.”*

Le sottozone in tabella contengono comprensori da riqualificare così come di seguito esplicitati:

- ... omissis ...;*
- Eb3 – è ammessa per l’intera sottozona la riqualificazione del pascolo assicurando l’integrità degli edifici classificati monumento e/o documento e delle loro aree di pertinenza mentre per i fabbricati è ammessa la riqualificazione esclusivamente per gli edifici di Betsoloz, Trochaney e La Nouva de Trochaney.*

3. Procedura da adottare

In considerazione del suo contenuto, la variante si configura come “*variante non sostanziale*” al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 06.04.1998 n. 11 e smi.

La Variante non sostanziale, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 12bis, c. 4, e 16, c. 1, della L.R. 5/2018, che le escludevano dalla verifica di assoggettabilità a VAS, dovrà al contrario essere soggetta a tale procedura.

Si procederà con variante non sostanziale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 06.04.1998 n. 11 e smi.

Torgnon, lì 29 agosto 2019

Il tecnico

Arch. Edy Francesconi

Allegati

ALL A – Estratto Art. 39 NTA in variante

ALL B - Tab 2 bis – sottozona Eb in variante

Il Sindaco
f.to Daniel PERRIN



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 13/09/2019 ed ai fini informativi di cui alla L.R. 11/1998 per quarantacinque giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Publicato dal 13/09/2019 al 28/10/2019